

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

TESTO VIGENTE

Art. 5 – Tariffe

1. La delibera di determinazione della tariffa standard (annua e giornaliera), da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno o a carattere orario sono previste riduzioni;
- b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

3. Ai fini del comma precedente, in ogni caso:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) *Abrogato*;
- c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

4. Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.

TESTO CON MODIFICHE

Art. 5 – Tariffe

1. La delibera di determinazione della tariffa standard (annua e giornaliera), da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno o a carattere orario sono previste riduzioni;
- b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

3. Ai fini del comma precedente, in ogni caso:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) *Abrogato*;
- c) **le diffusioni di messaggi pubblicitari superiori a 90 giorni sono considerate annuali.**

4. Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.

TESTO VIGENTE

Art. 10 – Graduazione del canone in ragione della durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari

1. In ragione della durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:

- a) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate per periodi da quindici giorni a due mesi, si applica la tariffa annuale ridotta del 90 per cento;
- b) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate per un periodo da due mesi a tre mesi, si applica la tariffa annuale ridotta del 80 per cento;
- c) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate per un periodo pari a tre mesi o frazione si applica la tariffa annuale ridotta del 70 per cento;
- d) per le occupazioni non annuali superiori a 14 giorni, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- e) per le occupazioni di durata non superiore a 6 ore la tariffa giornaliera è ridotta del 30 per cento;
- f) nel periodo dal 01.06 al 30.09 è applicata la maggiorazione per la stagionalità del 50 per cento sulla pubblicità temporanea.
- g) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

TESTO CON MODIFICHE

Art. 10 – Graduazione del canone in ragione della durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari

1. In ragione della durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:

- a) per le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate per periodi da quindici giorni a un mese, si applica la tariffa annuale ridotta del 90 per cento;**
- b) per le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate per un periodo da due mesi a tre mesi, si applica la tariffa annuale ridotta del 80 per cento;
- c) per le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate per un periodo superiore a tre mesi si applica la tariffa annuale ridotta del 70 per cento;**
- d) per le occupazioni non annuali superiori a 14 giorni, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- e) per le occupazioni di durata non superiore a 6 ore la tariffa giornaliera è ridotta del 30 per cento;
- f) nel periodo dal 01.06 al 30.09 è applicata la maggiorazione per la stagionalità del 50 per cento sulla pubblicità temporanea.
- g) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

Art. 71 – Omesso versamento del canone alle scadenze

1. L'omesso o il parziale versamento del canone comporta l'applicazione della sanzione del 30 per cento sulle somme omesse o parzialmente versate. Per le somme tardivamente versate si applica la sanzione del 15 per cento del canone fino ad un massimo di 500,00 euro.

È data possibilità al soggetto passivo di ravvedersi tramite l'auto-applicazione, al momento del versamento, della sanzione pari al 15 per cento dell'importo del Canone dovuto, qualora la violazione non sia già stata constatata e, comunque, non abbiano avuto inizio ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

3. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al precedente articolo 71, ferma restando l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

4. Così come previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate, sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di due punti percentuali, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 71 – Omesso, parziale e tardivo versamento del canone alle scadenze

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile del canone notifica al contribuente apposito avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

Sulle somme omesse o parzialmente versate, si applica la sanzione per un importo pari al 30 per cento del canone omesso o parzialmente versato.

Sulle somme versate tardivamente si applicano le seguenti sanzioni, fino ad un massimo di 500,00 euro:

- 5% nel caso di versamento effettuato entro 5 giorni;

- 15% nel caso di versamento effettuato dal 6° giorno.

2. Qualora la violazione non sia già stata contestata ai sensi del precedente comma 1, il contribuente può regolarizzare spontaneamente la propria posizione pagando, oltre al canone dovuto e agli interessi di cui al successivo comma 5, la sanzione ridotta calcolata sul canone pari a:

● 0,1% giornaliero per i primi 15 giorni di ritardo;

● 1,5% dal 16° al 30° giorno di ritardo;

● 1,67% dal 31° al 90° giorno di ritardo;

● 3,75% se il pagamento avviene entro un anno;

● 4,29% se il pagamento avviene tra il primo anno ed il secondo anno;

● 5% se il pagamento avviene oltre il secondo anno.

3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

4. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti

gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al precedente articolo 71, ferma restando l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

5. Così come previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate, sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di due punti percentuali, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.